

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale
nella seduta n. 127 del 31 ottobre 2023

Valorizzazione delle De.Co. (Denominazioni comunali) e istituzione del Registro regionale dei Comuni con prodotti De.Co.

Art. 1 (Finalità)

L'articolo 1 esplicita le finalità delle De.Co. come strumento efficace di promozione del territorio attraverso le produzioni agroalimentari ed enogastronomiche tipiche. Si indica che il Registro regionale promuove la conoscenza delle De.Co. nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

La disposizione è di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Art.2 (Definizioni)

L'articolo 2 espone le seguenti definizioni: Denominazione Comunale, Registro regionale De.Co. e regolamento di iscrizione al Registro regionale De.Co.

La disposizione è di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 3 (Istituzione del Registro regionale dei Comuni con prodotti De.Co. e relativo regolamento di iscrizione)

L'articolo 3 istituisce il Registro regionale De.Co., descrivendone le modalità di istituzione e gestione. L'articolo indica anche che i prodotti presenti in tale registro vengono identificati da un apposito logo. Lo stesso articolo 3 istituisce anche il regolamento di iscrizione al Registro regionale delle De.Co. e fa provvedere entro 180 giorni, tramite delibera di Giunta regionale, all'emanazione dell'apposito regolamento di iscrizione al Registro. Nello stesso articolo vengono anche stabilite tutte le indicazioni che dovrà avere il regolamento di iscrizione al Registro regionale De.Co..

La disposizione è di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 4 (Promozione delle De.Co. da parte della Regione Marche)

L'articolo 4 indica le modalità di promozione dei prodotti De.Co. da parte della Regione Marche.

La disposizione è di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 5 (Disposizioni transitorie)

La disposizione è di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 6 (Invarianza finanziaria)

L'articolo 5 contiene la disposizione di invarianza finanziaria.